

Consiglio di Stato, Sezione VI 08/07/1997 n. 1107

legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.4

Nella procedura di appalto-concorso, è ammissibile, ai sensi dell'articolo 75 R.D. 23 maggio 1924 n. 827, l'offerta economica contenuta in un secondo plico, il cui sconto definitivo deve essere inteso come sostitutivo di quello indicato nell'offerta originaria.